



REGOLAMENTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA TERZI INTERESSATI E L'ORDINE DEI BIOLOGI DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta prenderà in considerazione solo le proposte di convenzioni aventi ad oggetto uno sconto speciale, riservato agli iscritti dell'Albo dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, non inferiore al 10%, salvo deroga da motivare in ordine alla specificità dell'oggetto, sul prezzo finale del servizio/prodotto calcolato prima di effettuare il pagamento oppure, ove esistente, dal listino/tariffario ufficiale, quale ad esempio è da ritenersi quello pubblicato sul sito internet o affisso nei locali del proponente.
2. La convenzione potrebbe escludere alcuni accessori particolari che, comunque, dovranno essere preventivamente specificati.
3. Nel caso in cui la convenzione riguardi specifiche categorie di prodotti o servizi, essi dovranno essere dettagliatamente descritti con applicazione della medesima o maggiore percentuale di sconto.
4. L'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta può aderire ad analoghe convenzioni stipulate da altri Ordini dei Biologi con terzi, previo accordo di tali Ordini e di tali terzi, oppure a sua volta può promuovere l'adesione di altri Ordini dei Biologi ad analoghe convenzioni da esso stipulate con terzi, sempre con l'accordo di tali Ordini e di tali terzi.

Art. 2 - MODALITÀ DELLA FORMULAZIONE ED INVIO DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE

1. Qualunque soggetto (ad esempio, imprese che producono, forniscono o commercializzano beni e servizi, ecc.), qualora intenda proporre l'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta la stipula di una convenzione, dovrà inviare all'Ordine la sua proposta all'indirizzo di posta elettronica certificata (oggi, segreteriabiologi@pec.it), descrivendo i prodotti/servizi offerti in convenzione agli iscritti.
2. Ricevuta la proposta di convenzione, l'Ordine può invitare il proponente a presentare via PEC una dichiarazione, attestante in capo al proponente, l'assenza di qualsiasi divieto di contrarre con la pubblicazione amministrazione e il possesso di requisiti specifici richiesti dall'Ordine tra quelli previsti nella disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in quanto applicabili.
3. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva o la sua incompletezza, nonché l'assenza o il venir meno degli indicati requisiti soggettivi comportano a seconda dei casi l'impossibilità di stipulare la convenzione oppure la risoluzione della convenzione.
4. Non sarà possibile richiedere convenzione con vincolo di esclusiva.
5. L'Ordine può chiedere ad altri soggetti di presentare analoghe proposte, comunque rispettando sotto ogni profilo la segretezza della proposta già presentata e del proponente.

Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO DI CONVENZIONE

1. La proposta e il testo della relativa convenzione dovranno essere approvate e deliberate dal Consiglio dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.
2. Successivamente alla delibera di approvazione del Consiglio direttivo e nei limiti di quanto in essa stabilito, tra le parti verrà stipulata una scrittura privata denominata "Convenzione".



Art 4 - USO DEL LOGO

1. Il soggetto richiedente la convenzione potrà utilizzare il logo dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta sui documenti relativi alle attività realizzate in attuazione agli accordi della convenzione alle seguenti condizioni:

- a) l'uso del logo deve essere riferito alle specifiche attività oggetto della convenzione e limitatamente alla durata delle stesse;
 - b) non dovrà essere arrecato in alcun modo danno al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione dell'OBPLV;
 - c) l'OBPLV dovrà essere mantenuto indenne da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare dall'uso del proprio logo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome dell'OBPLV denigratorio o fuorviante per il pubblico.
2. L'OBPLV si riserva il diritto di revocare unilateralmente e insindacabilmente la concessione della licenza d'uso del logo a titolo gratuito, in presenza di cause che possano pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria reputazione.

Art. 5 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. Nessuna convenzione con l'Ordine dei Biologi del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta può ritenersi efficace e valida se non sancita dalla congiunta sottoscrizione autografa della convenzione da parte del legale rappresentante del proponente e da parte del legale rappresentante dell'Ordine.

Art. 5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Qualsiasi mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni di favore previsti nella convenzione, nonché la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 2, determinerà la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell'efficacia della convenzione, salvo l'eventuale risarcimento dei danni a carico del terzo in favore dell'Ordine.

Art. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della convenzione viene indicata nella convenzione stessa, stipulata tra le parti.

Art.7 - COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI DELL'ESISTENZA DELLA CONVENZIONE

1. Le convenzioni stipulate verranno inserite, con modalità e tempistiche che l'Ordine stabilirà a sua totale discrezione, nel sito istituzionale con un apposito link.

Art. 8 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione delle convenzioni disciplinate da questo Regolamento, la competenza esclusiva ed inderogabile è del foro di Torino.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Questo regolamento è stato approvato e deliberato nella riunione del Consiglio direttivo del 30 marzo 2023 e viene provvisoriamente adottato nelle more di approvazione da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi.